

Osservazioni-integrazioni ai D.L. 137 (Ristori 1) e D.L. 149 (Ristori 2)

Commissioni 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) riunite – Senato della Repubblica

Il contributo di Confimi Industria  
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Si fa seguito e si integra il contributo di Confimi Industria rispetto a quanto inviato il 13 novembre u.s.

## RISTORO PER DANNO INDIRETTO

---

In linea generale riteniamo necessario (oltre che opportuno) prevedere forme di ristori ad applicazione generalizzata (nella modalità del credito d'imposta laddove non siano possibili nella forma immediata del fondo perduto) **per tutte le imprese** che, pur non essendo formalmente interessate dal nuovo look down, **hanno già subito e subiranno** anche nei prossimi mesi **danni indiretti** per l'effetto dall'emergenza pandemica.

Danni da riscontrare attraverso la verifica del calo di fatturato **su base annua** (unico parametro in grado di mediare rispetto alle anomalie che si abbattano su chi ha introiti irregolari o stagionali) e la riduzione di volumi che si traducono in riduzione di vari indicatori fra i quali il MOL e il ROE (che per molti sarà in perdita) e che provocheranno la tutt'altro che improbabile chiusura di 450/500.000 PMI con il rischio di perdita di almeno 1 milioni di posti di lavoro (quando sarà rimosso il blocco dei licenziamenti).

È proprio il caso del settore dei bus turistici, per il quale non può essere considerato come periodo di analisi il singolo mese (dichiarazione iva aprile 2019 su 2020) ma piuttosto si chiede di valutare l'intero semestre (dichiarazione iva aprile/ottobre 2019 su aprile/ottobre 2020) o meglio ancora una verifica su base annua, periodo utile scattare una fotografia molto più accurata e veritiera della perdita di fatturato del settore rispetto agli ingenti investimenti sostenuti dalle imprese.

Un allarme a tutti gli effetti se si considera che se si fermano le piccole e medie imprese, si ferma l'intero sistema economico.

Forme differenziate (di maggiore premialità) andrebbero riconosciute a chi – nonostante le difficoltà e la riduzione dei suddetti volumi – ha fatto ricorso solo in minima parte agli ammortizzatori sociali Covid-19 (intervenendo con risorse proprie).

Nel considerare, per inciso, che in altri Paesi europei le aziende stanno avendo ristori maggiori (in Germania fino al 75% del fatturato per le imprese fino a 50 dipendenti) appare necessario agire:

- **dapprima** (con i Decreti Ristoro) estendendo il fondo perduto quantomeno **alle imprese fornitrici (in filiera)** di quelle che, con gli ultimi DPCM (24 ottobre e 3 novembre), sono state obbligate a chiudere o a ridurre l'apertura al pubblico (per l'individuazione si considerino gli allegati 1 e 2 DL 149/2020 e le successive modifiche/integrazioni che dovessero essere accolte); il tutto potrebbe avvenire attraverso un'istanza – con efficacia di dichiarazione sostitutiva di atto notorio - da inviare all'AdE evidenziando il calo di fatturato 2020 rispetto al 2019 di non meno di 1/4 verso clienti dei suddetti settori;
- **a seguire** (con la legge di bilancio) con una norma di più larga applicazione in grado di offrire ristori da calcolarsi **sul volume del danno annuale** e da erogare (nella forma del credito d'imposta del fondo perduto) **al netto degli aiuti già ricevuti** nel corso dell'anno e tenendo

conto del limite massimo previsto dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (e successivi emendamenti).

Fra le imprese da considerare fin con i primi interventi evidenziamo, solo per citarne alcune, le imprese fornitrici nel settore dell’HoReCa (Hotel, Restaurant, Caffè); imprese caratterizzate da codici attività (manifatturieri o di commercio all’ingrosso) difficilmente circoscrivibili ad alcuni codici Ateco ma che si caratterizzano per essere fornitori (alimentari e non) in via prevalente/significativa di uno dei settori maggiormente colpiti nel corso dell’intera (l’HoReCa per l’appunto).

Segnaliamo che per il settore manifatturiero (ad eccezione del codice 205102 Fabbricazione di esplosivi) al momento – dal decreto ristoro 1 e ristoro 2 - non sono previsti contributi per il fondo perduto e neppure sospensioni di pagamenti a novembre, a differenza di altri settori prioritari che non hanno mai subito chiusure dirette.

Si avanza altresì la richiesta di inserire nell’allegato 1 del DL 149 (per il contributo a fondo perduto):

- le attività affini alla realizzazione di eventi, congressi e fiere, drive indispensabili per la promozione e l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese; fra queste evidenziamo (i) i codici Ateco di realtà industriali che supportano la valorizzazione del Made in Italy e che stanno subendo gli effetti devastanti delle prescrizioni introdotte per arginare la diffusione della pandemia e che non vedono nell’immediato una reale ripartenza: codici Ateco **32.40.20** (in particolare la produzione e la commercializzazione di articoli per feste, cerimonie, animazione); **31.01.2** (specificatamente le attività di progettazione, realizzazione, vendita e noleggio di allestimenti per manifestazioni fieristiche);
- per **codice 13.92.10** per la parte arredamento tessile per strutture ricettive fra le più danneggiate in questa fase;
- per il **codice 94.11.00 (associazioni di categoria)** così come è già riconosciuto il contributo al solo 94.99.90 (associazioni non altrove classificate). Riteniamo che le associazioni di cui al codice 94.11.00 visto il loro operato di diffusione informativo e sostegno siano fra le più colpite viste la situazione in cui versano tantissime loro associate in crisi;
- **per il codice 85.59.20** (corsi di formazione e di aggiornamento professionale).

## RISTORI PER COSTO TAMPONI E DPI PROTEZIONE PERSONALE

---

Le misure finora previste hanno risposto solo in minima parte alla copertura dei costi (straordinari e improduttivi ma necessari) legati al contenimento del Covid-19 e alla sicurezza dei lavoratori.

Il contributo Invitalia (art. 43 DL 18) dello scorso maggio che copriva il 100% dei costi aveva soddisfatto solo 3.100 soggetti richiedenti, tralasciando altri 194.000 soggetti colpevoli di aver tentato la roulette del click day con un ritardo di ben 1 secondo e 4 decimi dall'apertura del portale.

Con il credito d'imposta di cui all'articolo 125 del DL 34/2020 la platea di chi ha presentato la comunicazione entro il 7 settembre (circa 1,2 milioni di istanze secondo i dati AdE) ha visto la copertura ben al di sotto del 60% originariamente previsto dalla norma, a causa di stanziamenti insufficienti (segnatamente il 60% del 15,64% ossia un miserrimo 9,38%; percentuale elevata – ma non ancora fruibile – al 47,16% ossia il 28,29% effettivo grazie allo stanziamento di ulteriori 403 milioni ad opera del decreto di agosto).

A causa di un tetto massimo di spesa agevolabile pari a € 100.000 detto credito d'imposta rileva, peraltro, in misura che risulta percentualmente di molto ridotta (rispetto al suddetto 47,16%) in quei settori che lavorando a supporto dei servizi essenziali – come i **servizi di pulizia e assistenza sanitaria all'interno di case di riposo e ospedali** – che da marzo affrontano spese esorbitanti per acquistare i dispositivi di protezione individuale a prezzi che spesso sono lontani dall'essere calmierati. È bene evidenziare che in detto settore (in cui il costo del personale ricopre fino al 75% dei costi aziendali) per la necessaria protezione del proprio (in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid) le aziende vestono ogni giorno da testa e piedi intere squadre di lavoratori, con "cambi d'abito" giornalieri per ciascun giorno della pandemia.

A ciò si aggiungano il **costo dei tamponi** – che non risulta attualmente finanziato da alcun provvedimento – ma a cui stanno provvedendo di tasca propria la gran parte delle imprese a causa della congestione nei servizi pubblici delle ASL a causa della nuova fase di incremento dei contagi; a ciò si aggiungano i disagi legati alla sostituzione del personale risultato positivo o in isolamento fiduciario.

Si chiede pertanto di valutare **l'introduzione di un contributo** (o l'estensione del credito d'imposta) **per il costo dei suddetti tamponi** oltre ad **elevare il massimale di spesa finanziabile con il credito d'imposta per i soggetti ad alta incidenza dei costi dei costi dei DPI** per la tipologia di attività svolta.

## CAPITALIZZAZIONE E SOSPENSIONE COSTI DI STRUTTURA COVID-19

---

Con l'articolo 60, comma da 7-bis a 7-quinquies, del D.L. 104/2020 (decreto di agosto) ha introdotto la possibilità di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Per le medesime motivazioni sopra indicate è avvertita l'esigenza di poter sospendere (capitalizzare) e ammortizzare in più anni costi di struttura tendenzialmente fissi (ad esempio locazioni, canoni di leasing, canoni assicurativi, ecc.) o **il cui sostenimento è comunque necessario al fine di mantenere la potenziale efficienza produttiva** nell'auspicio di una ripresa dei volumi; volumi (di fatturato) il cui calo incide negativamente sul risultato d'esercizio. Si prospetta pertanto

l'opportunità che il legislatore valuti l'introduzione, per il bilancio 2020 e 2021, di una o più misure di deroga in tal senso.

Fra queste, a seguire, suggeriamo interventi legati ai costi delle immobilizzazioni acquisite in leasing.

## **SOSPENSIONE COSTI LEASING**

---

In via equitativa con quanto previsto per la sospensione degli ammortamenti 2020 dall'articolo 60 del D.L. 104/2020 si chiede di valutare l'introduzione di una delle seguenti soluzioni (la seconda sarebbe preferibile e permetterebbe una semplificazione anche in termini di gestione contabile e fiscale dei contratti realizzando una sostanziale equiparazione fra acquisto in proprietà e acquisizione con leasing finanziario).

### **1^ ipotesi (sospensione canoni 2020)**

Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020), coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.». (20A05541) (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37), all'articolo 60, comma 7-bis, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:

*I soggetti di cui al presente comma, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga alle disposizioni del Codice civile, non imputate fino al 100 per cento dei canoni relativi ai beni concessi in locazione finanziaria. I canoni di locazione finanziaria sospesi, ai sensi del precedente periodo, sono imputati al conto economico relativo all'esercizio successivo, e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno».<sup>1</sup>*

### **2^ contabilizzazione leasing con il metodo finanziario e possibilità sospensione ammortamenti 2020**

Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020), coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.». (20A05541) (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37), all'articolo 60 dopo il comma 7-quinquies è inserito il seguente:

*«7-quinquies-bis. Al fine di consentire ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di contabilizzare i beni acquisiti in leasing secondo il metodo finanziario, sono apportate le seguenti modifiche normative:*

---

<sup>1</sup> Con tale modifica il comma 7-bis, dell'articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 diventerebbe così:  
*«I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del Codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. I soggetti di cui al presente comma, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga alle disposizioni del Codice civile, non imputare fino al 100 per cento dei canoni relativi ai beni concessi in locazione finanziaria. I canoni di locazione finanziaria sospesi, ai sensi del precedente periodo, sono imputati al conto economico relativo all'esercizio successivo, e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».*

1. All'articolo 2424 del Codice civile le parole "B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria" sono sostituite con le seguenti "B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria e di quelle acquisite in locazione finanziaria non ancora riscattate".

2. All'articolo 2427, la voce n. 22 è abrogata e dopo la voce n. 2 è sostituita dalla seguente: "2) i movimenti delle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle acquisite in locazione finanziaria non ancora riscattate, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;"

3. Per i beni acquisiti con contratti di leasing finanziario, non già riscattati, nell'esercizio precedente a quello in corso al 31/12/2020 è consentita la riclassificazione secondo il metodo finanziario e l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies".

## **PERDITE D'ESERCIZIO**

---

L'art. 6, comma 1, del D.L. 23/2020 (decreto liquidità) viene sostituito dal testo seguente:

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del Codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile."

All'art. 6 del D.L. 23/2020 vengono inseriti, dopo il primo comma, i commi seguenti:

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del Codice civile, è **posticipato al terzo esercizio successivo**; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del Codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi precedenti devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

La modifica dell'art. 6 ha una duplice finalità:

1. Elimina le incertezze interpretative sorte circa l'applicabilità o meno dell'attuale formulazione della norma alle perdite scaturenti da bilanci "approvati" dopo l'entrata in vigore della norma e prima del 31 dicembre 2020 (tipicamente i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019).
2. Consente alle società che subiranno perdite rilevanti negli esercizi influenzati dagli effetti della crisi pandemica COVID-19 di adempiere all'obbligo "ricapitalizza o liquida" **entro un congruo termine**. In questo modo le società che subiranno perdite di natura straordinaria, potranno compensarle con gli utili che auspicabilmente riusciranno a conseguire nel corso dei futuri esercizi. La norma si applica alle sole perdite registrate nei bilanci di riferimento individuati dalla norma per cui eventuali perdite di successivi esercizi rientreranno nelle regole ordinarie.

Si fa presente che una deroga analoga è prevista per le start-up innovative dall'art. 26 del DECRETO CRESCITA 2.0 (DL 179/2012 conv. con L 221/2012).

3. Il comma 4 è stato inserito per garantire una maggiore intellegibilità e chiarezza del bilancio d'esercizio. Le perdite che beneficiano delle misure temporanee devono essere espone in bilancio in modo separato dalle altre perdite. In questo modo la nota integrativa illustrerà, in modo distinto, sia le perdite oggetto delle misure temporanee previste dall'art. 6 che le perdite che non beneficiano delle stesse e che, quindi, vanno parametrate al capitale per verificare il superamento o meno delle soglie previste negli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter del Codice civile.